

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
LIBERO PROFESSIONALE IN TRAMONTA (ALPI)
E DELL'ATTIVITA' DI
CONSULENZA**

Sommario

Premessa.....	3
CAPO I: PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1: Normativa di riferimento	3
Art. 2: Principi e finalità	4
Art. 3: Personale interessato.....	5
Art. 4: Esclusioni ed Incompatibilità	5
Art. 5: Vincoli per il rispetto di istituti normativi e contrattuali	6
Art. 6: Tipologie di attività libero-professionale	6
Art. 7: Attività che non rientra nella Libera Professione Intramuraria	7
Art. 8: Personale di attività di supporto	8
Art. 9: Attività dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione medica e veterinaria.....	9
Art. 10: Attività dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo	10
CAPO II: ORGANIZZAZIONE DELL' ATTIVITA'	11
Art. 11: Indirizzi operativi	11
Art. 12: Programmazione dell'attività libero professionale.....	11
Art. 13: Informazione, accesso e prenotazione delle attività libero professionale	11
Art. 14: Orari di svolgimento dell'attività libero professionale e di consulenza	12
Art. 15: Spazi dell'attività libero-professionale.....	12
Art. 16: Procedura autorizzativa	12
Art. 17: Responsabilità e assicurazione	13
CAPO III: ASPETTI ECONOMICI	13
Art. 18: Definizione delle tariffe.....	13
Art. 19: Fondo aziendale di perequazione della dirigenza sanitaria	16
Art. 20: Fondo aziendale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa.....	16
Art. 21: Fondo "Balduzzi"	16
Art. 22: Fondo aziendale del comparto per la remunerazione delle attività di supporto indiretto.....	16
Art. 23: Prenotazione, riscossione e fatturazione delle prestazioni erogate in regime libero-professionale	17
Art. 24: Bilancio dell'attività libero-professionale	17
CAPO IV: CONTROLLI.....	17
Art. 25: Commissione tecnica paritetica per la libera professione	17
Art. 26: I controlli	18
Art. 27: Sanzioni	19
Art. 28: Norma finale	19

Premessa

Il presente Regolamento Aziendale definisce le condizioni per l'esercizio delle seguenti attività:

- attività libero professionale intramuraria con l'obiettivo di garantire la libera scelta delle prestazioni sanitarie ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi all'utenza;
- attività di consulenza per la dirigenza PTA.

CAPO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Normativa di riferimento

Le principali norme di riferimento in materia di ALPI che si richiamano a mero titolo riassuntivo e non esaustivo e sulla base della quale è stato redatto il presente regolamento, sono le seguenti:

Nazionale

- L. 30.2.1991 n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica", art. 4 comma 7;
- D. Lgs.30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", artt. 4, 15, 15 bis, 15 quater, 15-quinques, 15 duodicies, 15 quattordicies;
- L. 23.12.1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 6, comma 6;
- L. 23.12.1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", art. 1 commi 5, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 60 e 61;
- D.M. 31.7.1997 "Attività libero -professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.";
- L. 23.12.1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", art. 72;
- L. 23.12.1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 28;
- D.P.C.M. 27.3.2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività Libero - professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la nazionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 22-bis;
- L. 3.8.2007 n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero -professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", art. 1;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, art. 6;
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, tabella allegata n. 1;
- D. L. 29 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative", convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, art.10, comma 4;
- D.L. 28 giugno 2012, n. 89 "Proroga di termini in materia sanitaria", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 132, art. 1, comma 1;
- D.L. 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 2;
- Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 novembre 2010, concernente l'attività libero -professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale (Rep. Atti n. 198/CSR);

- D.P.C.M. 25.03.2011 "Ulteriori proroghe di termini relativa al Ministero della Salute", tabella all. n. 1;
- Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 19 febbraio 2015, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete. (Rep. Atti n. 19/CSR);

Regionale

- L.R. 30.12.2009, n. 33 "Norme sul servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo" e s.m. e i.;
- Regole di sistema dei vari esercizi, come da ultimo previste dalla DGR XI/1046 del 17/12/2018 con particolare riferimento al punto 13.21 in materia di "libera professione" nella parte in cui si dispone di procedere all'adeguamento delle linee guida regionali, anche alla luce del documento già oggetto di condivisione sindacale in data 6/2/2018.
- Linee Guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL di cui alla DGR XI/3540 del 07/09/2020.

Contrattuale

- Il CCNL dell'Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019 nonché le eventuali disposizioni della previgente disciplina contrattuale non abrogate;
- Il CCNL dell'Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024 nonché le eventuali disposizioni della previgente disciplina contrattuale.
- Il CCNL 2016-2018 dell'Area dirigenza Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020 nonché le eventuali disposizioni della previgente disciplina contrattuale.
- Il CCNL 2019-2021 dell'Area dirigenza Funzioni Locali sottoscritto in data 16/07/2024 nonché le eventuali disposizioni della previgente disciplina contrattuale

Art. 2: Principi e finalità

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento disciplinano l'attività libero-professionale della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo nella ATS, rinviando per quanto in esso non specificatamente contemplato alle disposizioni nazionali e/o regionali.

Per attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente e/o in équipe, esercita fuori dall'orario di servizio in favore e su libera scelta dell'utente e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi del SSN di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m. e i..

L'ATS si impegna a regolamentare l'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza, quale modalità complementare all'erogazione di prestazioni istituzionale assicurando l'ampliamento e il miglioramento del servizio all'utenza, consentendo all'utenza una libera scelta del professionista. L'ATS s'impegna a consentirne l'esercizio a tutti i dirigenti che ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni, anche mettendo a disposizione in numero congruo i locali idonei allo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dalla L.120/2007 e successive disposizioni vigenti in materia.

La libera professione si esercita al di fuori dell'articolazione dell'orario di lavoro e delle attività previste nell'ambito dell'incarico attribuito.

In ogni caso l'attività libero -professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Ente. Il suo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi (art. 88). Tutto il personale interessato allo svolgimento dell'attività in libera professione è chiamato al rispetto del codice deontologico e del codice di comportamento aziendale, attuando comportamenti di responsabilità condivisa e trasparente.

L'esercizio della libera professione non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'ATS ma deve costituire elemento di sviluppo della sua produttività complessiva e di promozione. Il suo svolgimento deve essere organizzato in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. L'attività libero-professionale, nel caso in cui coincida con quella svolta normalmente in sede istituzionale, non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume e una tipologia di prestazioni, con

riferimento anche alla loro complessità, superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali su base annua, né un volume orario di attività superiore a quello necessario per i compiti istituzionali, calcolati sulla media delle prestazioni effettuate dai Dirigenti stessi.

Art. 3: Personale interessato

Il personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è il personale dipendente della dirigenza sanitaria (medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) ad eccezione, come previsto dal CCNL 23/01/2024, dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8 del CCNL 17/10/2008 dell'area III e dei dirigenti assunti ai sensi della L. n. 145/2018.

È consentito a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno del territorio di ATS per l'erogazione di prestazioni negli ambulatori di competenza mentre per le prestazioni al domicilio è possibile l'erogazione anche al di fuori del territorio di ATS.

L'attività libero professionale intramuraria è, di regola, prestata nella disciplina di appartenenza.

La disciplina di appartenenza è quella di inquadramento giuridico del dirigente.

Qualora il personale, che in ragione delle funzioni svolte e della disciplina di appartenenza, non possa esercitare l'attività libero professionale intramuraria nella propria disciplina, previa autorizzazione del Responsabile di articolazione organizzativa di riferimento secondo i dipartimenti di specifica competenza, può svolgere tale attività in disciplina equipollente a quella di appartenenza, purché in possesso della relativa specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina equipollente a quella d'appartenenza.

Ai sensi dell'art. 89 del CCNL della Area dirigenziale Sanità 2019-2021 l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D. Lgs. n.81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa e dal presente regolamento.

L'attività libero professionale intramuraria è esercitata, di norma, per le attività che l'Agenzia garantisce in forma istituzionale. In conformità alle indicazioni contenute nell'art. 11, comma 1, del sopra citato D.P.C.M. 27 marzo 2000, l'attività libero-professionale dei Dirigenti Veterinari, Medici o Sanitari può essere autorizzata dal Responsabile di articolazione organizzativa di riferimento, sentita la commissione tecnica paritetica di cui all'art. 26, anche per "un insieme di prestazioni non erogate in via istituzionale dal Servizio Sanitario Nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale", nel rispetto delle regole generali previste dal presente regolamento.

Nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria il dirigente ha le stesse responsabilità personali (penale e civile) e amministrative (disciplinare, contabile) di quelle assunte in orario di servizio.

Art. 4: Esclusioni ed Incompatibilità

L'attività libero-professionale intramuraria (da ora ALPI) non può essere effettuata da:

- professionisti che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo;
- professionisti operanti a regime orario ridotto, limitatamente al perdurare di tale condizione;
- professionisti con prescrizione medico-legale rilasciata dal medico competente/autorizzato ex D. Lgs n. 81/2008 in tema di idoneità condizionata al lavoro istituzionale.

L'ALPI non può in nessun caso essere esercitata a favore di strutture sanitarie private accreditate a contratto.

I dirigenti a rapporto non esclusivo non possono svolgere, senza eccezione alcuna, ALPI; l'opzione per il rapporto non esclusivo deve essere comunicata alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno ed avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e non esonera il dirigente dal dare la propria totale disponibilità, nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza. L'ALPI non deve originare le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, alcune delle quali vengono di seguito richiamate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fattispecie che determinano l'insorgenza di conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale; costituisce conflitto di interessi l'ipotesi in cui, con qualsiasi azione od omissione, si intervenga

artificiosamente sui tempi e sui modi di erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire l'erogazione di prestazioni in regime di libera professione intramuraria;

- attività prestate in favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali si eserciti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (veterinari, medici del lavoro, ecc...) prendendo atto in tal senso di quanto previsto dal PIAO nella sezione dedicata all' Anticorruzione.

Sono altresì precluse quelle attività che per condizioni oggettive, strutturali o per l'organizzazione del supporto necessario risultino economicamente non convenienti per l'ATS o che, in base a valutazioni dei componenti della Direzione Strategica, si pongano in contrasto o siano concorrenziali agli interessi o alle finalità dell'ATS.

L'accertamento delle incompatibilità e delle cause ostative della libera professione viene effettuato, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, con le modalità e dai servizi a ciò preposti e più specificamente, dal Responsabile di articolazione organizzativa di riferimento o dal Direttore di Dipartimento di afferenza, dalla Direzione Amministrativa, dalla Direzione Sanitaria o dalla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Art. 5: Vincoli per il rispetto di istituti normativi e contrattuali

L'ALPI è svolta oltre l'orario di lavoro ed al di fuori degli impegni di servizio istituzionali ed in modo distinto dall'orario di lavoro ordinario.

È consentita l'esecuzione in regime di ALPI di prestazioni in emergenza aventi carattere di urgenza e necessità, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Resta inteso che i compiti istituzionali indifferibili e non rinviabili hanno priorità sulla predetta attività. L'ALPI, non può essere esercitata in tutte le situazioni nelle quali i componenti dell'équipe od il singolo professionista siano prioritariamente impegnati a garantire l'assolvimento di compiti istituzionali ed in tutte le situazioni di incompatibilità contrattuale.

Nello specifico, l'esercizio dell'ALPI per tutto il personale coinvolto non è consentito in concomitanza di:

- turni di guardia e pronta disponibilità ordinaria;
- malattia, infortunio,
- astensioni dal servizio per gravidanza e maternità,
- astensioni dal servizio per congedi parentali,
- permessi retribuiti (es.: permessi per gravi motivi familiari, L.104, ecc),
- ferie;
- adesione allo sciopero;
- aspettative non retribuite concesse a vario titolo,
- articolazioni flessibili dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto;
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati a procedure disciplinari.

Al di fuori delle fattispecie sopra elencate, è ammesso l'esercizio dell'ALPI nelle giornate di sabato e domenica nelle forme e con le modalità indicate nel presente Regolamento, in favore e su libera scelta dell'assistito/utente e nei limiti della disponibilità di servizi accessori da parte dell'ATS.

Qualora l'attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'ATS, che valuterà, altresì, in relazione all'inadempienza rilevata, l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, anche di natura disciplinare.

L'attività deve essere svolta oltre l'orario di servizio ed al di fuori degli impegni di servizio istituzionali utilizzando il codice di timbratura dedicato.

L'eventuale mancata copertura dell'orario aggiuntivo entro il mese comporterà la mancata erogazione o la ripetizione delle relative spettanze.

Art. 6: Tipologie di attività libero-professionale

L'ALPI si svolge nelle seguenti forme:

1. Libera professione individuale

E' caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del professionista singolo.

L'attività è svolta, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dall'Ente, all'interno o all'esterno delle stesse.

Costituiscono attività libero professionale individuale anche le seguenti tipologie:

- a) attività domiciliari: prestazioni sanitarie erogate al domicilio, quando richieste dall'assistito all'Ente e rese, al di fuori dell'impegno di servizio, direttamente dal dirigente scelto dall'utente stesso, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il dirigente e l'utente con riferimento all'attività libero professionale già svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'Ente;
- b) studi privati: viene definita anche come "intramoenia allargata" e consiste nell'attività svolta in studi privati dal personale dirigente allo scopo autorizzato nell'ambito del programma sperimentale previsto dalla Regione, come indicato al paragrafo 5 delle linee guida di cui alla DGR XI/3540 del 7 settembre 2020.

2. Attività professionale a pagamento svolta in équipe

E' caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali. L'Equipe vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate con l'ATS per l'ALPI.

3. Partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera c) del CCNL 2019/2021.

E' l'attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.

Le predette attività sono preventivamente autorizzate dalla Direzione aziendale di riferimento, a fronte della sottoscrizione di specifica convenzione che dovrà prevedere anche l'entità del compenso.

Le modalità di attribuzione dei compensi sono disciplinate dal presente regolamento.

4. Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'ATS, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera d) del CCNL 2019/2021

Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (singoli, associati, aziende o enti) all'ATS anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'ATS stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati.

Tale attività è assoggettata alla disciplina dell'attività libero professionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Ai sensi dell'art 27 comma 12 -BIS del CCNL 2019/2021 Area Sanità, non sono considerate prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) i controlli ufficiali di cui ai vigenti Regolamenti della U.E. ed alla correlata normativa nazionale e regionale, effettuati al di fuori dell'ordinario orario di lavoro del dirigente veterinario; questi controlli sono considerati obiettivi prestazionali incentivati con risorse a carico del Fondo per la retribuzione di risultato corrispondentemente incrementato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. f) del CCNL 19.12.2019 (Fondo per la retribuzione di risultato) ed in applicazione della normativa sopra richiamata, con oneri a carico della quota di introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettanti alle Aziende di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 2.2.2021 n. 32 e s.m.i. depurate degli oneri a carico dell'Azienda.

Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di: - ridurre le liste di attesa; - acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti; in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale).

L'esercizio della libera professione relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi negoziati.

Art. 7: Attività che non rientra nella Libera Professione Intramuraria

Non rientrano tra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste, periodici scientifici e professionali, attività editoriale;
- c) partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri;
- d) relazioni a convegni e relativi interventi;
- e) partecipazione a comitati scientifici;
- f) attività di studio e sperimentazioni
- g) partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- h) attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di organizzazioni o associazioni di volontariato, previa comunicazione all'ATS della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- i) perizie disposte d'ufficio dall'autorità giudiziaria (CTU) in sede penale e quelle richieste dal PM in sede civile per procedimenti di interdizione e inabilitazione;
- j) obiettivi prestazionali incentivati di cui all'art. 27 comma 12 bis del CCNL Dirigenza Area Sanità del 23.01.2024.

Le attività e gli incarichi di cui sopra possono essere svolti (ad eccezione di quelle di cui al punto h) ai sensi dell'articolo 53, del D. Lgs. n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto della specifica regolamentazione aziendale.

Art. 8: Personale di attività di supporto

Il personale che collabora nello svolgimento della ALPI è il seguente:

- a. personale del comparto che partecipa all'ALPI quale componente di una équipe in collaborazione con l'attività del personale della dirigenza sanitaria;
- b. personale sanitario o di altri ruoli della dirigenza e del comparto che, con la propria attività, supporta indirettamente l'esercizio dell'ALPI.

Al pari dei dirigenti, titolari – individualmente o in équipe – delle prestazioni libero-professionali, anche la partecipazione all'attività di supporto diretto da parte del personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale o in situazioni di riduzione dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo, non è consentita.

Possono svolgere attività di supporto diretto i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- essere esenti da inidoneità anche temporanea alle medesime funzioni svolte in attività istituzionale;
- non usufruire di riduzioni di orario.

Attività di supporto diretto

Se richiesto dal dirigente o dall'équipe, è prevista la possibilità che personale appartenente all'area del comparto, che riveste il profilo professionale idoneo allo svolgimento della attività da svolgere, coadiuvi alla libera professione intramoenia in qualità di supporto diretto.

Il personale di supporto diretto deve possedere le competenze tecniche e professionali necessarie a svolgere l'attività di supporto all'attività libero professionale cui partecipa.

Eventuale formazione necessaria al personale del comparto per consolidare o acquisire le competenze tecniche necessarie a svolgere il supporto alla LP dovrà essere svolta oltre l'orario di lavoro.

Il personale di supporto diretto coinvolto nell'effettuazione delle prestazioni dovrà essere nominativamente rilevato di volta in volta, a meno di situazioni che implicino la partecipazione sistematica di un gruppo predefinibile.

Per garantire il principio di trasparenza, uguali opportunità ed evitare il rischio di selezioni soggettive, con cadenza annuale verrà pubblicato uno specifico bando interno di adesione volontaria per specifiche professionalità dell'area comparto, fermi restando i criteri di priorità ed il presupposto del possesso delle necessarie idoneità/competenze tecniche e professionali sopra descritte. Fermo restando il necessario possesso dei requisiti professionali e d'intesa con il professionista interessato, l'ATS favorisce la massima partecipazione del personale alle attività di supporto, nel rispetto della priorità dell'attività istituzionale e dei turni di lavoro.

La SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane attiverà i bandi con cadenza periodica sentiti i Dipartimenti interessati.

Il personale di supporto diretto che ha espresso formalmente la volontà di aderire all'attività libero professionale, in caso di ritiro dell'adesione, dovrà darne comunicazione all'ATS con un preavviso di almeno un mese.

Il presente regolamento stabilisce, in relazione alla tipologia della prestazione, la percentuale che, calcolata sull'onorario del professionista/équipe, definisce l'importo destinato alla remunerazione del personale di supporto diretto eventualmente coinvolto, individualmente o in gruppo. L'ATS provvede entro due mesi, in subordine all'effettivo incasso delle prestazioni e ai controlli degli uffici competenti, a corrispondere al personale di supporto diretto quanto dovuto.

L'attività deve sempre avvenire prestando l'orario aggiuntivo previsto con l'utilizzo di apposito codice di timbratura. Tale condizione è il presupposto per l'erogazione del compenso.

Attività di supporto indiretto

L'attività di supporto indiretto viene svolta dal personale degli uffici delle SC che coadiuvano l'esercizio dell'attività libero-professionale svolgendo attività gestionali, tecniche ed amministrative (prenotazione, accettazione, fatturazione, riscossione, riparto dei proventi, verifiche e controlli eseguiti anche presso le sedi periferiche, liquidazioni stipendiali ecc.)

La individuazione del personale collaborante (profili professionali ed ambiti di lavoro), ai fini di quanto sopra previsto deve essere correlata all'effettivo espletamento di attività di collaborazione all'ALPI, attraverso un impegno apprezzabile e sistematico, assolto in modo diretto e personale e/o nella direzione di settori operativi preposti alle stesse attività.

Le Strutture interessate come supporto di collaborazione, oltre alle segreterie delle SC interessate sono la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità.

Tale personale in virtù del maggior apporto offerto, anche in termini orari, secondo accordi Aziendali, beneficia delle quote di proventi/incentivi economici di cui all'art.12, c. 1 lett. c) del DPCM. 27/3/2000.

La SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane all'inizio di ogni anno procederà con una ricognizione finalizzata a individuare il personale coinvolto.

Art. 9: Attività dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione sanitaria e veterinaria

L'ALPI dei dirigenti che svolgono prevenzione medica e veterinaria e l'attività medico-legale, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.

A tali tipologie di attività si applica la disciplina generale prevista in materia di ALPI integrata dalle seguenti disposizioni.

È confermata la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale nelle tipologie indicate nel presente regolamento fatte salve le situazioni in cui si pongono problemi di incompatibilità, sia per la natura delle attività richieste che per il soggetto richiedente, in relazione alle attività istituzionali svolte, con particolare riferimento alle attività di controllo.

Analogamente, è possibile la partecipazione di tali dirigenti ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'ATS svolte sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tali attività vengono svolte secondo programmi predisposti annualmente dall'ATS stessa che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti alle équipe interessate con criteri di rotazione.

Il Dipartimento competente fissa i criteri che garantiscono l'equa partecipazione e la rotazione.

L'attività individuale o d'équipe è limitata alle prestazioni non erogate in via istituzionale dal S.S.N., e concorre, ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale del Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria.

Nell'ambito di specifica convenzione tra ASST e ATS, l'attività potrà essere resa anche dai medici dipendenti addetti al Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità del Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria delle ATS che ha tra i suoi compiti la governance delle attività vaccinali erogative di ASST, purché in possesso dei requisiti richiesti e al di fuori dell'orario di lavoro.

Attività Medico Legale: nell'ambito di specifica convenzione tra ASST e ATS potrà essere assicurata la competenza di medicina del lavoro dei medici dipendenti dei Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria a favore delle attività dei colleghi ASST, e, viceversa, la competenza medico - legale delle ASST nell'ambito delle attività collegiali e di valutazione del rischio dell'ATS, purché in possesso dei requisiti richiesti e al di fuori dell'orario di lavoro. Per l'ALPI dei Veterinari si richiama il contenuto della DGR n. 7441/2008 relativamente alle "tipologie delle prestazioni" individuali ed in équipe.

L'ALPI dei medici veterinari va distinta in:

- attività ambulatoriali;
- attività necessariamente extra ambulatoriali.

Per attività ambulatoriali si intendono tutte quelle prestazioni cliniche e professionali erogate presso specifiche strutture:

- visite cliniche ambulatoriali;
- interventi chirurgici ambulatoriali;
- autopsie di piccoli animali o animali da cortile;
- analisi biochimiche;
- studio di dati, referti clinici, progettualità, piani di intervento, ecc.

Per attività extra ambulatoriali si intendono tutte quelle prestazioni che devono essere erogate presso le strutture di custodia degli animali o presso le strutture produttive:

- visite cliniche presso il domicilio dei richiedenti;
- visite cliniche presso gli allevamenti;
- sopralluoghi conoscitivi o di verifica presso strutture produttive primarie o secondarie;
- accertamenti presso le sedi dei richiedenti in genere.

Art. 10: Attività dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo

L'attività di consulenza chiesta all'ATS da soggetti terzi costituisce una forma di attività aziendale a pagamento che può essere autorizzata nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnici e amministrativi.

L'attività è esercitata oltre l'orario di lavoro, al di fuori degli impegni di servizio istituzionali e attuata nei seguenti casi:

- in servizi sanitari di altra azienda o enti del comparto mediante apposita convenzione che disciplini:
 - o i limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto, comprensivo dei tempi per il raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con il proprio tempo di lavoro e con la relativa articolazione presso l'ATS;
 - o il compenso e la modalità di svolgimento;
 - o la motivazione e i fini della consulenza;
 - o la durata della convenzione;
 - o in caso di previsione di supporto diretto del personale del comparto l'individuazione nominativa degli operatori coinvolti.
- presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, con apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attestino che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del SSN e disciplini:
 - o la natura della prestazione che non può configurare rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
 - o i limiti orari dell'impegno richiesto compatibili con l'articolazione oraria;
 - o in caso di previsione di supporto diretto del personale del comparto: l'individuazione nominativa degli operatori;
 - o la durata della convenzione;
 - o l'entità del compenso e l'eventuale rimborso spese;
 - o la motivazione e i fini della consulenza.

L'attività verrà svolta nel rispetto, ove possibile, dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale della stessa disciplina, che abbia manifestato la propria disponibilità.

Le convenzioni saranno predisposte dal Dipartimento interessato con la collaborazione della SC Affari Generali e Legali di ATS.

I compensi devono affluire all'ATS che provvede ad attribuirne l'80% omnicomprendivo al dirigente secondo le modalità specifiche indicate all'art 18 del presente regolamento.

CAPO II: ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 11: Indirizzi operativi

L'esercizio dell'ALPI si adegua ai seguenti indirizzi operativi:

- l'attività deve essere preventivamente autorizzata dall'ATS, che definisce la tipologia delle prestazioni ed i relativi volumi nel rispetto delle esigenze di servizio;
- l'attività non può comportare volumi orari e di prestazioni superiori a quelli assicurati per i compiti istituzionali e rispetta i volumi di attività libero-professionale intramuraria definiti annualmente con specifici piani di attività per Unità Operativa.
- l'attività è svolta presso le strutture dell'ATS, previa autorizzazione del Direttore aziendale di competenza e del Responsabile di Struttura interessata relativamente agli aspetti tecnico organizzativi;
- gli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale individuale sono definiti d'intesa fra le Direzioni dell'ATS, i Dipartimenti e il Dirigente, oltre l'orario di lavoro, al di fuori degli impegni di servizio istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 4 del presente regolamento. È possibile la variazione una tantum di giorno e ora, per esigenze organizzative, previa tempestiva comunicazione al proprio responsabile, al direttore di SC e alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, verificata la disponibilità dei locali e delle attrezzature da utilizzare;
- la variazione comunicata deve comunque tenere conto del volume settimanale di attività autorizzata, del piano di lavoro della S.C/Servizio e comunque non deve in alcun modo interferire negativamente con l'organizzazione dell'attività istituzionale;
- nello svolgimento dell'attività, non è consentito l'uso del ricettario del SSN né altra modulistica interna propria del regime pubblico. È autorizzato l'uso della carta intestata dell'ATS purché autorizzata dai competenti uffici;
- per il pagamento delle prestazioni effettuate in libera professione è fatto divieto al professionista di incassare direttamente i proventi che devono essere effettuati tramite mezzi di pagamento che assicurino la certezza e la certificazione della corresponsione di qualsiasi importo;
- per qualsiasi prestazione erogata in regime di libera professione la rinuncia totale o parziale all'onorario, da parte del dirigente sanitario, non determina modificazioni nell'entità delle somme dovute all'ATS o agli altri soggetti che non abbiano espressamente rinunciato alle proprie spettanze;
- nell'esercizio dell'attività libero professionale non è consentito l'utilizzo di automezzi aziendali.

Art. 12: Programmazione dell'attività libero professionale

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria "non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'ATS e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi".

L'attuazione di tale principio richiede la puntuale programmazione dei volumi di attività, come ribadito da ultimo dall'Accordo Stato - Regioni del 18 novembre 2010 in modo da garantire un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale.

Annualmente i Dipartimenti interessati con la Direzione Sanitaria e il Controllo di gestione, definiscono i volumi di attività della libera professione anche con riferimento alle eventuali prestazioni aggiuntive che non possono superare globalmente i volumi di attività istituzionali eseguiti nell'orario di lavoro.

Art. 13: Informazione, accesso e prenotazione delle attività libero professionali

L'ATS assicura una adeguata informazione ai cittadini per favorire l'accesso all'attività libero Professionale: attivando nel sito aziendale apposita sezione contenente tutte le informazioni utili agli

utenti relative ai nominativi dei dirigenti autorizzati, alle sedi e agli orari di erogazione, alle tariffe dei singoli professionisti, agli estremi di pagamento e alle modalità di prenotazione.

Art. 14: Orari di svolgimento dell'attività libero professionale e di consulenza

L'attività libero-professionale deve essere effettuata dal professionista e dall'eventuale personale di supporto diretto coinvolto oltre l'orario di lavoro, al di fuori degli impegni di servizio istituzionali con esclusione della fascia dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, con marcatura in ingresso ed in uscita su specifica causale.

Le eventuali mancate timbrature saranno gestite con specifica richiesta e causale sul portale dedicato da autorizzare da parte del responsabile.

I giorni di effettuazione dell'attività libero professionale devono essere corrispondenti a quelli formalmente autorizzati dall'ATS.

Unicamente in circostanze eccezionali dovute a particolari esigenze cliniche, organizzative, l'attività suddetta può essere svolta al di fuori dei giorni autorizzati, a condizione comunque che siano salvaguardate le prioritarie esigenze organizzative istituzionali e previa comunicazione scritta della variazione tenuto conto dei percorsi aziendali definiti.

Art. 15: Spazi dell'attività libero-professionale

L'ATS si impegna secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti, a dotarsi di strutture organizzative affinché le attività gestionali relative a tutte le tipologie dell'attività libero-professionale possano, secondo le modalità e nei tempi previsti dalle medesime disposizioni, essere ricondotte al proprio interno.

Le strutture che l'ATS mette a disposizione dei dirigenti per l'esercizio dell'ALPI, nonché l'orario in cui tali strutture sono utilizzabili a tale scopo, sono individuate e proposte dai Direttori di Dipartimento alla Direzione Sanitaria.

Detta individuazione è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in relazione all'impegno dell'ATS di favorire la libera professione intramuraria.

Si precisa che la definizione delle strutture di cui al presente capoverso sarà oggetto di apposito provvedimento e di aggiornamento da parte del Direttore del Dipartimento interessato, quando se ne ravvisi la necessità.

Art. 16: Procedura autorizzativa

Il Dirigente che intende esercitare la libera professione intramuraria deve presentare ogni anno apposita istanza indirizzata al Responsabile di articolazione organizzativa di riferimento precisando:

- sede di lavoro;
- giornate settimanali nelle quali intende svolgere l'attività Libero professionale intramuraria;
- tipologia delle prestazioni erogabili e stima dei relativi volumi;
- modalità di esecuzione (attività individuale o in équipe);
- le apparecchiature e il materiale di consumo di proprietà dell'ATS che intende utilizzare;
- l'onorario libero-professionale richiesto per ciascuna tipologia di prestazioni in base ai tariffari professionali vigenti;
- la definizione di tutto l'iter di supporto che dovrà essere applicato in modo omogeneo per ciascuna tipologia di attività diretta ed indiretta su tutto il territorio;
- l'indicazione delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'attività di supporto, che in ogni caso deve quantomeno corrispondere a quella prevista per l'attività istituzionale.

L'iter di autorizzazione dovrà garantire che:

- l'attività libero professionale sia esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e dell'attività istituzionale;
- le prestazioni rientrino nella disciplina di appartenenza del dirigente, a garanzia della competenza tecnico-professionale;
- le stesse prestazioni, se previste nei LEA, siano erogate anche in attività istituzionale, o che sia di interesse aziendale l'erogazione delle stesse;
- vi sia prevalenza, nell'équipe a cui appartiene il professionista, dell'erogazione di attività istituzionale (in termini quantitativi e temporali) rispetto a quella libero professionale;

- non sussistano profili di incompatibilità con l'attività svolta in via istituzionale;
- nel caso di richiesta di esercizio di libera professione intramuraria d'equipe vi sia adesione volontaria mediante sottoscrizione di specifico accordo;
- vi sia la disponibilità di spazi e delle attrezzature richiesti;
- siano indicate le eventuali modalità di partecipazione del personale a supporto diretto.

La richiesta di attività libero professionale individuale ed in équipe dei Dirigenti interessati ed in possesso dei requisiti, indirizzata al Direttore responsabile di articolazione organizzativa di riferimento, è presentata al Direttore della SC di afferenza del richiedente, il quale accerta la natura delle attività richieste e l'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse in ragione dell'attività svolta da ciascun professionista, appone il suo parere e trasmette la medesima al Direttore di Dipartimento, il quale a sua volta fatti gli accertamenti di competenza, appone il suo parere e procede all'invio alla Direzione aziendale di riferimento.

Detta Direzione, verificati i pareri e il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, autorizza o respinge la domanda presentata dal dirigente interessato.

Il diniego deve essere motivato.

L'autorizzazione è trasmessa, a cura della segreteria del Dipartimento competente, alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane che formalizza l'autorizzazione al dipendente interessato e alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità per quanto di competenza.

L'eventuale parere negativo viene trasmesso tramite la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane al dipendente.

Tale procedura autorizzativa è utilizzata per quanto compatibile anche per la richiesta di attività di consulenza da parte della dirigenza PTA.

La modulistica di autorizzazione è predisposta dalla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane. Onde rendere effettivi i controlli di regolarità amministrativa previsti dal presente regolamento la richiesta di autorizzazione deve recare tutti gli elementi essenziali previsti dal presente articolo.

L'Agenzia procede a rilasciare l'autorizzazione entro 30 gg dal ricevimento della domanda completa di tutti gli elementi necessari richiesti.

Art. 17: Responsabilità e assicurazione

Il personale autorizzato risponde ad ogni effetto delle prestazioni rese nell'esercizio dell'attività libero-professionale.

Ciascun dirigente che svolge ALPI deve provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa per danni a terzi derivanti dall'attività professionale stessa.

È esclusa ogni garanzia assicurativa con oneri a carico dell'ATS ed eventuali integrazioni della copertura assicurativa (dal punto di vista giuridico ed economico), per quanto oggetto del presente regolamento, restano a carico dei Dirigenti singoli e in équipe e del personale di supporto.

CAPO III: ASPETTI ECONOMICI

Art. 18: Definizione delle tariffe

I criteri generali per la determinazione delle tariffe dell'ALPI e le modalità della loro ripartizione sono stabiliti, con il presente atto, in conformità alla normativa ed agli atti di indirizzo regionali vigenti e nel rispetto del principio di congruità tra i costi di prestazione e i prezzi di mercato.

Le tariffe devono essere adeguate a remunerare il compenso del professionista, i costi per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Agenzia, compresi quelli per le attività di organizzazione e sostegno allo sviluppo del sistema.

Le tariffe devono coprire tutti i costi aziendali per cui è necessaria la parametrizzazione dei costi diretti e dei costi generali sostenuti.

L'ATS, su iniziativa della Direzione Sanitaria e con il contributo dei Dipartimenti interessati, definisce, annualmente e comunque ogni qual volta avvengano aggiornamenti degli eventuali tariffari regionali di riferimento, con specifico atto i tariffari aziendali della Libera Professione contenente l'elenco delle prestazioni e degli interventi più comunemente erogati in libera professione.

Nella definizione delle tariffe dovranno essere considerate anche le seguenti indicazioni del CCNL 2019/2021 Area Sanità:

- nell'attività libero professionale di équipe di cui all'art. 89, comma 1, lettere b), c) e d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene da parte della Agenzia su indicazione dell'équipe stessa;
- le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria, comprensive di eventuale relazione tecnico-sanitaria), sono definite dalla ATS di concerto con i dirigenti interessati in base ai tariffari vigenti, con la finalità di garantire un livello equilibrato delle tariffe che si riferiscono a prestazioni analoghe. Ciò vale anche per le attività di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte individualmente;
- per le attività di cui all'art. 89, comma 1, lettera c) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), svolte in équipe, la tariffa è definita dalla ATS previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e d'intesa con i medesimi;
- per le attività di cui di cui all'art. 89, comma 1, lettera d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), la tariffa è definita dalla ATS anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e d'intesa con i medesimi;
- per le attività di cui all'art. 89, comma 2, (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), la tariffa oraria è, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del CCNL Area Sanità 2019-2021, pari ad euro 80 lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'azienda ed ente, tale valore può essere elevato fino a 100 € sulla base delle linee di indirizzo regionali. In ogni caso si applica il limite di cui all'art. 89, comma quattro del citato CCNL.

Per le prestazioni libero professionali previste dalla lettera c) dell'art. 89 del CCNL Area Sanità le tariffe minime aziendali non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino non esente alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare, previo specifico accordo aziendale con i dirigenti interessati, tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D. Lgs. n.124/1998.

Le tariffe devono essere adeguate a remunerare il compenso del professionista, i costi per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'ATS, compresi quelli per le attività di organizzazione e sostegno allo sviluppo del sistema.

Le tariffe sono onnicomprensive ad esclusione del bollo e dell'eventuale IVA, se dovuta come nel caso delle perizie medico legali e delle consulenze tecniche ed in generale di tutte le attività non finalizzate alla tutela della salute.

1. In particolare per l'attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale la tariffa è riferita alla singola prestazione e deve garantire la copertura dei costi aziendali.

A seconda delle diverse tipologie di erogazione delle prestazioni, vengono definite le seguenti tariffe:

Attività libero professionale senza supporto diretto

TARIFFA	SPECIFICA	ONORARIO DIRIGENTE	SUPPORTO DIRETTO	SUPPORTO INDIRETTO	FONDO PEREQUAZIONE	FONDO BALDUZZI	IRAP	QUOTA AZIENDALE (INCLUSO CPDEL)	TOTALE
100%	% ASSOLUTA	70,0000%		5,0000%	5,0000%	5,0000%	8,5000%	10,2916%	
	% RELATIVA	70,0000%		5,0000%	4,1667%	4,1667%	6,3750%	10,2916%	100,0000%

Attività libero professionale con supporto diretto

TARIFFA	SPECIFICA	ONORARIO DIRIGENTE	SUPPORTO DIRETTO	SUPPORTO INDIRETTO	FONDO PEREQUAZIONE	FONDO BALDUZZI	IRAP	QUOTA AZIENDALE (INCLUSO CPDEL)	TOTALE
100%	% ASSOLUTA	65,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	8,5000%	10,2916%	
	% RELATIVA	65,0000%	5,0000%	5,0000%	4,1667%	4,1667%	6,3750%	10,2916%	100,0000%

Attività libero professionale senza supporto diretto, esami strumentali con apparecchiature aziendali

TARIFFA	SPECIFICA	ONORARIO DIRIGENTE	SUPPORTO DIRETTO	SUPPORTO INDIRETTO	FONDO PEREQUAZIONE	FONDO BALDUZZI	IRAP	QUOTA AZIENDALE (INCLUSO CPDEL)	TOTALE
100%	% ASSOLUTA	50,0000%		5,0000%	5,0000%	5,0000%	8,5000%	34,2138%	
	% RELATIVA	50,0000%		5,0000%	3,0556%	3,0556%	4,6750%	34,2138%	100,0000%

Attività libero professionale con supporto diretto, esami strumentali con apparecchiature aziendali

TARIFFA	SPECIFICA	ONORARIO DIRIGENTE	SUPPORTO DIRETTO	SUPPORTO INDIRETTO	FONDO PEREQUAZIONE	FONDO BALDUZZI	IRAP	QUOTA AZIENDALE (INCLUSO CPDEL)	TOTALE
100%	% ASSOLUTA	45,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	8,5000%	34,2138%	
	% RELATIVA	45,0000%	5,0000%	5,0000%	3,0556%	3,0556%	4,6750%	34,2138%	100,0000%

Criteri di calcolo:

Onorario Dirigente	% assoluta della tariffa incassata
Supporto Indiretto	% assoluta della tariffa incassata
Fondo perequazione	= 5%*(tariffa incassata - Quota Aziendale - IRAP)
Fondo Balduzzi	= 5%*(tariffa incassata - Quota Aziendale - IRAP)
IRAP	= 8,5%* (Onorario Dirigente + Supporto Diretto e Indiretto)
Quota aziendale	% assoluta della tariffa incassata

2. Tariffe per relazioni sanitarie e consulenze tecniche di parte

L'assunzione dell'incarico deve essere comunicata e le prestazioni verranno fatturate dall'ATS, in base alle comunicazioni del consulente stesso. L'ATS deve emettere fattura per le relative prestazioni, applicando la vigente aliquota IVA e gli eventuali costi da rilevare e coprire sono tutti quelli previsti al punto precedente.

3. Tariffe per altre attività a pagamento art. 91 lettera a e b CCNL 2019/2021 Dirigenza Area Sanità

Le tariffe stabilite con compenso orario o con compenso forfettario devono essere definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi dell'ATS.

L'ATS per coprire i costi aziendali, gli oneri fiscali e contributivi riconosce l'80% onnicomprensivo al dirigente interessato.

4. Tariffe per consulenza della dirigenza PTA

Per il personale dirigente dell'area PTA che esercita attività di consulenza ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e per relativo personale a supporto diretto le modalità procedurali di pagamento e i compensi sono definite nelle specifiche convenzioni.

L'ATS per coprire i costi aziendali, gli oneri fiscali e contributivi riconosce l'80% onnicomprensivo al dirigente interessato.

L'Agenzia si riserva di verificare annualmente la capienza delle tariffe.

Art. 19: Fondo aziendale di perequazione della dirigenza sanitaria

Una percentuale dell'onorario libero-professionale, corrispondente al 5% dei proventi dell'attività libero - professionale al netto delle quote previste a favore dell'Ente (Col. "C"), è accantonata per la costituzione del fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie e del ruolo sanitario che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. La limitazione della possibilità di esercitare l'ALPI va oggettivamente valutata a livello aziendale, non solo sulla base della disciplina di appartenenza ma anche considerando l'organizzazione del lavoro e non sulla base del mancato esercizio del diritto da parte dei singoli.

Accedono al fondo di perequazione i Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari a rapporto di lavoro esclusivo che in funzione delle attività svolte o della disciplina di appartenenza, non hanno possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero - professionale, secondo criteri stabiliti aziendali.

Il fondo perequativo è unico per tutti i dirigenti sanitari.

Annualmente in sede di accordi sindacali, nel rispetto delle previsioni contrattuali, si definiscono gli aventi diritto e la valorizzazione delle ore aggiuntive che gli interessati dovranno avere o aver reso all'ATS a fronte delle quote percepite, ai sensi dell'art. 7, comma 5, DL n. 165 del 31/03/2001.

Il fondo di perequazione sarà attribuito agli aventi diritto entro il 30 settembre dell'anno successivo, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione aziendale.

Eventuali residui del fondo di perequazione possono essere utilizzati esclusivamente in servizi e strumentazione che migliorino l'esercizio della libera professione secondo modalità concordate nell'ambito della Commissione Paritetica.

Art. 20: Fondo aziendale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa

A causa dell'esiguità dell'importo della libera professione intramoenia di ATS non viene prevista la distribuzione di una quota al personale dirigente della PTA per l'attività di supporto indiretto.

Art. 21: Fondo "Balduzzi"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 189/2012 (legge Balduzzi), una quota pari al 5% dei proventi dell'attività libero professionale è accantonata dall'Ente (Col. "D") e vincolata a interventi di prevenzione, anche con investimenti, ovvero per finanziare l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa istituzionali.

Art. 22: Fondo aziendale del comparto per la remunerazione delle attività di supporto indiretto

Ai sensi dell'art. 12 del DPCM 27 marzo 2000, nell'ambito della costruzione delle tariffe le aziende devono prevedere una quota (in percentuale sulla tariffa) da accantonarsi in uno specifico fondo per compensare il personale dell'area comparto che collabora effettivamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale e che sono coinvolte nel processo organizzativo a supporto indiretto (uffici amministrativi, tecnico e sanitari).

La quota percentuale, trattenuta dalla tariffa, definita a livello aziendale è pari al 5% (Col. F"). In sede di contrattazione aziendale si definiranno i criteri per le finalizzazioni e le ripartizioni tra gli aventi diritto.

L'eventuale parte del fondo non ripartita sulla base di quanto sopra indicato, potrà, previo accordo con le OOS, venire utilizzata per incentivare il personale del comparto e della dirigenza PTA con riferimento all'attività istituzionale.

A fronte dei compensi, il personale dovrà aver reso o comunque rendere un debito orario aggiuntivo definito in base ad una valorizzazione oraria anch'essa concordata tra ATS e OOSS.

Art. 23: Prenotazione, riscossione e fatturazione delle prestazioni erogate in regime libero-professionale

Per l'attività libero - professionale è previsto un sistema di prenotazione esposto al cittadino tramite il Portale WEB Istituzionale.

L'ATS organizza il servizio di prenotazione, riscossione e fatturazione delle prestazioni libero professionali, in modo tale da facilitarne l'accesso al cittadino e secondo normativa vigente.

La riscossione dei proventi relativi all'erogazione di prestazioni libero-professionali avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente, attraverso il sistema di pagamento denominato PAGOPA.

A fronte della richiesta di attività professionale da parte dell'utente tramite prenotazione, il Dirigente inserisce la prestazione già differenziata a sistema con tariffazione prestabilita comprensiva del proprio identificativo univoco, generando il relativo avviso PAGOPA. Tale avviso dovrà essere preventivamente pagato a cura dell'utente, utilizzando i canali previsti.

Il Dirigente, prima di rendere la prestazione, dovrà verificare l'avvenuto pagamento della stessa da parte del richiedente sul portale pagamenti ed emettere contestualmente la fattura quietanzata.

Il personale coinvolto nell'attività libero professionale dovrà provvedere direttamente a procurare i farmaci ed i materiali/presidi necessari per l'erogazione delle prestazioni in libera professione, salvo il caso in cui si tratti di attività istituzionale (es. sterilizzazioni).

Art. 24: Bilancio dell'attività libero-professionale

La gestione dell'attività libero-professionale è soggetta alle norme di cui all'art. 3 commi 6 e 7 della legge 23/12/1994 n. 724 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

La gestione dell'attività libero-professionale è vincolata al pareggio di bilancio. In caso di disavanzo dell'ALPI, l'ATS adotterà ogni provvedimento necessario, in relazione alla stessa attività libero professionale, per il conseguimento del pareggio di bilancio.

CAPO IV: CONTROLLI

Art. 25: Commissione tecnica paritetica per la libera professione

Allo scopo di garantire il corretto andamento dell'ALPI viene istituita una Commissione tecnica, nominata con atto del Direttore Generale.

La Commissione è costituita in forma paritetica da dirigenti medici, veterinari e sanitari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali del comparto e da componenti rappresentanti l'ATS, e così composta:

- Direttore Sanitario, o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Amministrativo o suo delegato;
- Responsabile SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane o suo delegato;
- Responsabile SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità o suo delegato;
- N. 1 rappresentante delle OOSS della Dirigenza Medica;
- N. 1 rappresentante delle OOSS della Dirigenza Veterinaria
- N. 1 rappresentante delle OOSS della Dirigenza Sanitaria;
- N. 1 rappresentante dello OOSS del Comparto.

L'ATS individua fra i dipendenti del comparto del ruolo amministrativo un segretario.

A seconda delle materie trattate, la Commissione può invitare ed avvalersi della collaborazione di altre figure tecniche e organizzative dell'ATS.

La Commissione deve riunirsi almeno trimestralmente o con periodicità differente qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta.

La convocazione è ritenuta valida qualora sia presente il 50% + 1 dei membri designati nella commissione stessa.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La Commissione vigila sul costante mantenimento dell'equilibrio tra attività istituzionale ed attività libero-professionale, verificando in particolare i volumi prestazionali, i tempi di attesa delle corrispondenti prestazioni ed i piani di lavoro, il conflitto di interessi, la gestione del fondo di perequazione, la corretta applicazione del presente Regolamento, e formula pareri e proposte su ogni questione connessa allo svolgimento ed alla disciplina dell'attività libero-professionale.

La Commissione fornisce parere obbligatorio entro trenta giorni al Responsabile di articolazione organizzativa di riferimento per:

- l'autorizzazione di ogni nuova ed ulteriore tipologia di attività libero professionale intramuraria al fine di verificare l'andamento dei volumi erogati nel periodo;
- valutare casi specifici legati all'utilizzo degli spazi per l'esercizio dell'attività sanitaria a garanzia della loro congruità e idoneità;
- l'espressione del parere circa le richieste di svolgimento di attività libero - professionale in discipline equipollenti o in altre specializzazioni.

La Commissione esprime parere sulle materie di seguito indicate avvalendosi, se necessario, della collaborazione dei Direttori di Dipartimento e di Struttura, per i rispettivi ambiti di competenza:

- sospensione o revoca, previa diffida, dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione intramuraria in presenza di violazioni del presente regolamento e del codice deontologico;
- regime delle incompatibilità e sul conflitto di interesse;
- rilievi sul monitoraggio dell'andamento dell'attività istituzionale in rapporto all'attività libero - professionale effettuata, in relazione al contenuto del presente regolamento;
- svolgimento di un periodico controllo delle modalità di individuazione del personale di supporto autorizzato;
- effettuazione della verifica dei tempi di attesa dell'attività istituzionale erogata;
- sospensione della partecipazione all'attività di supporto alla libera professione a fronte di ritardi, ovvero assenze ingiustificate e ricorrenti o comportamenti censurabili con l'utenza o con i colleghi, motivata in forma scritta;
- funzionalità del sistema di gestione dell'attività libero-professionale (disponibilità e idoneità degli spazi, efficienza dei sistemi di fatturazione, riscossione e remunerazione).

Art. 26: I controlli

Al fine di prevenire i possibili rischi nell'area delle attività libero professionale, l'ATS si dota di un puntuale sistema di controlli diretti a verificare che l'attività libero professionale sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La tipologia dei controlli messi in atto dall'ATS è la seguente:

1. Corretto svolgimento dell'attività istituzionale

Il Direttore di riferimento, tramite i Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture interessati, vigila sull'attività istituzionale dei propri collaboratori affinché non subisca interferenze dall'attività libero professionale dei Dirigenti autorizzati ad esercitarla.

I direttori di SC sono tenuti a valutare l'impatto della libera professione in relazione all'attività istituzionale, al fine di garantire il rispetto delle modalità organizzative stabilite all'interno della struttura medesima.

2. Volumi di attività

Il Controllo di Gestione, i Dipartimenti coinvolti e la Commissione tecnico paritetica prevista dall'art. 25 del presente regolamento verificano, ciascuno per la parte di competenza, che i volumi prestazionali relativi all'attività libero professionale del dipendente nonché della singola equipe non siano prevalenti e/o superiori rispetto a quelli assicurati per l'attività istituzionale.

Spetta al Direttore di Dipartimento di riferimento la verifica sul corretto utilizzo degli spazi per l'attività libero-professionale all'interno delle strutture di competenza, nonché in merito alle modalità di prenotazione e di riscossione, al fine di predisporre gli eventuali interventi organizzativi per assicurare

il corretto funzionamento del sistema e per consentire il controllo sul regolare svolgimento delle attività prestate sia in libera professione sia in via istituzionale.

A tal fine, è prevista una rendicontazione periodica – corredata di relazione - che il Dipartimento competente invia alla Commissione tecnica paritetica di cui all'art. 25 del presente regolamento, nonché al Controllo di Gestione riportante i volumi di prestazioni erogati in attività istituzionale e in libera professione per il periodo di riferimento.

3. Orari e timbrature

La SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane con la collaborazione del Dipartimento competente verifica che il volume orario reso in regime di libera professione dal singolo professionista non sia prevalente rispetto a quello reso in regime istituzionale.

La SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane prima di procedere con la liquidazione dei compensi controlla il cartellino per verificare che l'attività sia stata svolta fuori dell'orario di lavoro e che sia presente ove richiesto specifica causale di timbratura.

4. Incompatibilità

Eventuali situazioni che determinano l'insorgenza di incompatibilità, conflitti di interesse o forme di concorrenza sleale saranno preventivamente analizzate dai Direttori di Dipartimento e costantemente monitorate mediante specifici controlli nel merito dello svolgimento dell'attività.

I controlli di cui sopra saranno effettuati anche tramite il Servizio Ispettivo Interno,

Art. 27: Sanzioni

I comportamenti che costituiscano violazione del presente regolamento e delle disposizioni generali in materia di libera professione sono oggetto di intervento sanzionatorio secondo quanto previsto nel presente regolamento, nel CCNL Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024 e nelle disposizioni del codice di comportamento aziendale, in particolar modo all'osservanza dell'obbligo di astensione.

L'organismo paritetico di cui all'art. 25 è tenuto a segnalare ai titolari dell'azione disciplinare le violazioni riscontrate nel corso della loro attività.

In caso di inosservanza delle disposizioni finalizzate a prevenire l'insorgenza di conflitti di interesse o di forme di concorrenza sleale è assicurata l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa, anche contrattuale, di riferimento nonché dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale.

Art. 28: Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Eventuali intervenienti disposizioni normative / contrattuali in contrasto con il presente regolamento si applicano in modo automatico.